



TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 13/2024

II TRIBUNALE FEDERALE

all'udienza del 16 ottobre 2024, nelle persone dei Signori

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente

Dott. Stefano FANTINI, Componente, relatore ed estensore

Avv. Angela INGHILLERI, Componente

ha reso la presente

DECISIONE

nel procedimento di cui al ricorso della Procura Federale UITA contro CATALANO Riccardo, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Bonavita e presso lo stesso domiciliato in Cosenza, alla via Ruffilli, 17, per illeciti disciplinari.

FATTO

La Procura Federale dell'UITA, con atto di deferimento dell'11 settembre 2024, ha rinviato al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. CATALANO Riccardo, tesserato della Sezione del TSN Cosenza e ex presidente della medesima, per avere – nel presentare il 5 gennaio 2024 ricorso alla Corte Federale d'Appello contro l'elezione, avvenuta nell'ottobre 2023, del sig. SARDELLA Rocco Salvatore a nuovo Presidente della Sezione – falsamente addebitato a costui di mai averne ricevuto l'invito formale previsto dallo statuto per il passaggio delle consegne, e di avere appreso con stupore l'insediamento del nuovo direttivo solo il 2 gennaio 2024: e così affermando lo stesso SARDELLA essere responsabile della violazione degli artt. 2 e 9 del *Codice di comportamento sportivo* del CONI e dell'art. 3, comma 1 e comma 2, del *Regolamento di giustizia* UITA.

La Procura Federale, assumendo la falsità di siffatte asserzioni in danno del SARDELLA, ha così deferito a questo giudice sportivo il CATALANO per tre capi di incolpazione disciplinari e ha domandato per lui l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni tre e mesi sei o la sanzione maggiore o minore che parrà di giustizia.

In particolare, la Procura Federale ha invero testualmente ravvisato in capo al deferito:

1. VIOLAZIONE ART. 2 C.C.S.C., ART. 25 E 28 STATUTO DEL TSN COSENZA E ARTT. 3 COMMA 3 REG. GIUST. UITA CON LA RECIDIVA DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 LETT. A) REG. GIUST. UITA E L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 1 LETT. A) REG. GIUST. UITA., per avere falsamente incolpato altri tesserati della mancata comunicazione della data fissata per il passaggio delle consegne successivamente alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali elettive del 2023 del TSN Cosenza, aspetti di rilievo disciplinare per i quali il Catalano ha altresì proposto ricorso alla Corte federale d'appello;
2. VIOLAZIONE ART.2 CODICE COMPORTAMENTO SPORTIVO CONI E ARTT. 3, COMMA 1 E 3, E 5, COMMA 1 LETT.A) REG. GIUST. UITA, per avere il Catalano trattenuto indebitamente i verbali delle



sedute del Consiglio direttivo e gli atti redatti dal revisore contabili relativi agli anni precedenti al 2023;

3. VIOLAZIONE ARTT.2 CODICE COMPORTAMENTO SPORTIVO CONI E 25 STATUTO DEL TSN COSENZA, per avere utilizzato denaro del TSN Cosenza al fine di retribuire il proprio difensore (euro 1.040,00) e corrispondere il contributo di cui all'art. 21 del regolamento giustizia UITA (euro 300,00) ai fini dell'intrapreso giudizio di impugnazione del verbale del Consiglio direttivo del TSN Cosenza n. 1/2023.

Detti capi di incolpazione sono stati dalla Procura Federale esplicitati con il dettaglio dei comportamenti da essa ora addebitati al CATALANO: tutti consistenti nella falsa accusa di vari fatti disciplinarmente rilevanti, posta a sostegno del detto suo ricorso elettorale alla Corte Federale d'Appello.

Si è costituito in giudizio il sig. Catalano Riccardo contestando i fatti oggetto dei capi di incolpazione che ne hanno determinato il deferimento a giudizio.

Si è altresì costituita nel presente giudizi la Sezione TSN di Cosenza aderendo alla richiesta della Procura federale di riconoscimento della responsabilità disciplinare del sig. Catalano e chiedendo anche che si tenga conto della recidiva derivante dalla condanna del medesimo incolpato, da parte del Tribunale federale UITA, alla sospensione di anni tre da ogni attività sportiva e sociale con decisione n. 3 del 28 febbraio 2024, passata in giudicato, con conseguente radiazione dell'incolpato.

All'udienza del 16 ottobre 2014, all'esito della discussione, il Tribunale Federale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della decisione – di cui qui appresso – riservandosi giorni trenta per il deposito della motivazione.

DIRITTO

1.-Pur nella sua autonomia, l'ordinamento sportivo riconosce, riflettendo un immanente principio di civiltà giuridica (cfr. art. 24 Cost.; art. 6 CEDU), il *diritto di difesa* davanti alla sua giustizia interna, come sottolineato dal *Codice della giustizia sportiva* del CONI che all'art. 2, comma 2, afferma che «*il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo*» e dai coevi *Principi di Giustizia Sportiva* dello stesso CONI che all'art. 2, comma 2, ripetono la stessa formula. Analoga formula è ripetuta dall'art. 2, comma 2, del *Regolamento di Giustizia* dell'UITA.

In un tale quadro, a rispetto all'immanente principio generale *qui suo iure utitur neminem laedit*, l'allegazione nella domanda giudiziale sportiva di fatti di rilievo sportivo infondati o inesistenti di suo non integra, per l'ordinamento sportivo stesso, un illecito disciplinare: *chi si difende non offende*, per riprendere un ripetuto adagio.

Si tratta infatti di rappresentazioni rimesse quanto a veridicità, mediante il contraddittorio processuale, al vaglio e al giudizio del giudice sportivo, e che – se contenute nel solo atto processuale - esauriscono i loro effetti nel processo sportivo e limitatamente al suo oggetto.

Non solo: se le espressioni usate sono *offensive*, va considerato che, dal punto di vista dell'ordinamento generale, il processo sportivo è, in certi casi, in qualche modo assimilabile a un procedimento amministrativo (tanto che – in particolare dopo il d.-l. 19 agosto 2003, n. 220, conv. dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280 e l'art. art. 133, lett. z), Cod. proc. amm. - gli atti terminali dei procedimenti della giustizia sportiva a carattere espulsivo o che incidono sullo *status* o sui diritti dell'iscritto sono ricorribili in giustizia amministrativa): sicché qui appare, in detti casi, ritenere valga il primo comma dell'art. 598 Cod. pen., in virtù del quale «*non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo*».



Vero è che, per giurisprudenza penale (es. Cass., VI, 29 luglio 2016, n. 33262; V, 22 luglio 2019, n. 32823), tale esimente non copre il delitto di *calunnia*. Però, perché sussista il delitto di *calunnia* (art. 368 Cod. pen.), occorre che la falsa incolpazione di reato sia rappresentata «*all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale*»; e in forza dell'art. 49 (*Rapporti con l'Autorità giudiziaria*) del detto *Codice della giustizia sportiva*, non il giudice sportivo, bensì (solo) «*il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente*». Sicché, anche se i fatti rappresentati nella domanda giudiziale sportiva rivestono i caratteri di fatti-reato, non solo perciò si integra il reato di *calunnia*: fattispecie che ha nel destinatario tipizzato dallo schema normativo un elemento oggettivo essenziale.

La *calunnia*, peraltro, è una condotta prevista come illecito dalla legge penale, cioè dall'ordinamento generale, che postula il carattere manifesto del reato addebitato dal calunniatore e la cui perseguibilità è d'ufficio. In questa sede sportiva non si fa questione di falso addebito di un illecito penale, ma di (supposto) infondato addebito di un *ipotetico* illecito sportivo disciplinare, cioè di una condotta la cui qualificazione come tale rimane, in concreto, condizionata all'esercizio, eventuale e futuro, dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale (e il conseguente accertamento del Giudice Federale) e che, per quanto concerne l'UITS, ha fondamento nell'adattamento al caso concreto delle generali fattispecie dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 5 del federale *Regolamento di Giustizia*.

Ne viene che, anche a tutto concedere, qui nemmeno sussistono i presupposti di certezza e di automaticità dell'illecito che debbono caratterizzare la *calunnia*.

Soprattutto vale la considerazione, la cui *ratio* è ravvisabile nel ricordato art. 598, primo comma, Cod. pen., che l'esercizio del diritto di difesa nel processo sportivo integra di suo un'implicita esimente dallo stesso illecito disciplinare.

Non v'è del resto chi non veda a quale *metus*, diversamente opinando, sarebbe assoggettata ogni esplicazione dell'accesso al giudice sportivo, dunque del diritto di difesa: specie nei casi in cui la ragione della controversia poggia su altrui scorrettezze o illeciti, il potenziale ricorrente sarebbe trattenuto dal domandare giustizia solo per il timore di poi, in caso di esito sfavorevole, divenire egli stesso destinatario di procedimenti disciplinari solo per aver agito in giustizia sulla base di tali riferimenti. Una tale conseguenza dimostra la criticità di principio dell'assunto posto a base dell'odierno ricorso.

Ne segue - per quanto qui interessa - che la falsa rappresentazione, in siffatti atti processuali di giustizia sportiva, di fatti che potrebbero integrare un ipotetico illecito disciplinare imputabili a soggetti dell'ordinamento sportivo, non integra di suo - in virtù del diritto di difesa e di quant'altro testé ricordato - un illecito disciplinare per l'ordinamento sportivo.

Altra cosa potrebbe essere se siffatti addebiti fossero mossi, sempre nel quadro dell'ordinamento sportivo, in altra sede diversa da quella della giustizia sportiva.

Consegue che la domanda di condanna per illecito disciplinare, di cui al punto 1 dell'atto di deferimento, commesso nella formulazione del ricorso elettorale alla Corte Federale d'Appello del 5 gennaio 2024, mossa dalla Procura Federale contro CATALANO Riccardo, tesserato della Sezione del TSN Cosenza ed ex presidente della medesima, con l'atto di deferimento 11 settembre 2024 per false rappresentazioni di fatti costituenti illecito disciplinare da parte di SARDELLA Rocco Salvatore e altri tesserati di quella Sezione, è in diritto priva di possibile base e va già per questo respinta.



2.-La seconda contestazione disciplinare (di cui al punto 2 dell'atto di deferimento), concernente l'indebito trattenimento, da parte del Catalano, nel passaggio delle consegne, dei verbali delle sedute del Consiglio direttivo e degli atti e verbali redatti dal revisore contabile relativi agli anni precedenti al 2023, deve poi essere respinta, in quanto non provata.

In particolare, a prescindere dall'indubbio ritardo con cui è avvenuta la consegna della documentazione nella disponibilità del Catalano, non risulta dimostrata e neppure, per vero, allegata la infondatezza fattuale dell'assunto difensivo del medesimo secondo cui il registro del Consiglio direttivo conteneva verbali largamente incompleti relativi al periodo che va dal 2006 al 2022, mentre erano proprio inesistenti i verbali del revisore contabile per il periodo che va dal 2019 al 2022.

Ne consegue che non trova riscontro la contestazione di mancata restituzione dei predetti documenti, certamente importanti, di cui non risulta però provata l'esistenza e comunque la disponibilità in capo al Catalano (quale presidente uscente della sezione).

Né può esservi dubbio che la dimostrazione dell'esistenza (anche mediante presunzioni, ovvero in via indiziaria) di tali registri incombeva sulla Procura, connotandosi in termini di atto o fatto costitutivo della pretesa punitiva, atteso che la restituzione di documenti è possibile nella misura in cui gli stessi siano dimostrati esistenti.

3.-Il terzo addebito disciplinare riguarda l'utilizzazione, da parte del Catalano, di denaro del TSN Cosenza al fine di corrispondere il compenso dovuto al di lui difensore (euro 1.040,00) per la proposizione del ricorso dinanzi agli organi di giustizia sportiva dell'UITs avverso il verbale del Consiglio direttivo del TSN Cosenza n. 1/2023, di nomina del nuovo presidente del TSN Cosenza all'esito della ratifica delle elezioni svoltesi il 22 ottobre 2023, e per il pagamento del contributo di giustizia di cui all'art. 21 del Regolamento di giustizia dell'UITs (euro 300,00).

L'addebito è fondato, risultando provate le disposizioni di bonifico in favore dello Studio legale Bonavita tratte dal conto corrente intestato alla Sezione di Cosenza del TSN, a saldo della fattura n. 27 del 15 novembre 2023, come pure per il pagamento del contributo.

In disparte la considerazione dell'interesse (verosimilmente) personale o associativo (non risultandone però le ragioni di rilievo collettivo, ma piuttosto quelle personali, volte a contestare un risultato elettorale non favorevole al presidente uscente e candidato) di detto ricorso avverso le elezioni del nuovo Consiglio direttivo, appare assorbente la considerazione che l'art. 28, comma 1, dello statuto delle sezioni di tiro a segno nazionale espressamente dispone che, *"dal momento in cui hanno avuto luogo le elezioni, il Consiglio direttivo scaduto rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio direttivo"*. L'affidamento di un incarico professionale, peraltro proposto al fine di contestare il risultato delle elezioni, appare sicuramente atto eccedente l'ordinaria amministrazione, incidendo sulla situazione patrimoniale dell'ente in modo tale da comprometterne la conservazione, con inevitabili margini di rischio.

4.-Sussiste dunque, nei limiti suesposti, la contestata responsabilità disciplinare. Quanto all'entità della sanzione, il Collegio ritiene adeguato commisurarla nella sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi cinque e ad una pari ineleggibilità alle cariche sociali. Deve essere esclusa la recidiva (rispetto alla decisione di irrogazione delle sanzioni in data 28 febbraio 2024), che sarebbe stata ravvisabile con riferimento al secondo motivo di incolpazione.



P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene l'incolpato CATALANO Riccardo responsabile dell'illecito disciplinare addebitatigli al punto *sub* 3) dell'atto di deferimento e lo condanna alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi cinque e a pari ineleggibilità alle cariche sociali; respinge le domande disciplinari di cui ai capi 1 e 2 dell'atto di deferimento.

Trenta giorni per il deposito della motivazione.

Roma, il 16 ottobre 2024

Dott. Giuseppe SEVERINI, *Presidente*

Dott. Stefano FANTINI, *Componente, relatore ed estensore*

Avv. Angela INGHILLERI, *Componente*